

1925; n. 29, che approva il Regolamento generale sull'ordinamento delle Camere di Commercio).

Di sensi dell'art. 61 del suddetto C. 4 il concretamento del mutuo dovrebbe riportare l'approvazione del Ministero dell'Industria e del Commercio.

In caso di favorevoli orientamenti nei riguardi della domanda in esame, sarebbe naturalmente necessario - come nelle precedenti analoghe circostanze sopra ricordate - richiedere apposita autorizzazione dei Ministeri del Tesoro e dell'Industria e Commercio, ai sensi dell'art. 13, n. 14, della legge regolatrice dell'Istituto.

In merito alle condizioni dell'operazione, sembrerebbe il caso, in analogia al criterio adottato nei confronti della Camera di Commercio di Pescara e della Camera di Commercio di Chieti, di richiedere l'applicazione del tasso dell'8%.

Cremessa tale misura di tasso e stabilendosi l'ammortamento in anni 20,